



## **AUDIZIONE INFORMALE DI FOTOREPORTER PROFESSIONISTI ASSOCIATI**

Signor Presidente, Onorevoli Senatori,

**La FPA – Fotoreporter Professionisti Associati**, in accordo con **AIRF Associazione Italiana Reporter Fotografi**, che associano i fotoreporter professionisti Italiani, ringrazia per l’opportunità di offrire il proprio contributo in merito al recepimento in Italia della Direttiva Europea Copyright 2019.

### **PREMESSA**

Una ricerca dell’Osservatorio Internet Media della School of Management del Politecnico di Milano fa il punto sugli ultimi dieci anni di pubblicità sui media italiani (2008-2018) e ci dice che la transizione dalla carta al digitale sia già in buona parte avvenuta, e che sul mercato pubblicitario negli ultimi dieci anni le posizioni si sono invertite: la prima è passata dal 31% al 13% mentre il web dal 10% al 34%.

Nonostante riscontriamo una forte contrazione del budget messo a disposizione dagli editori per i diritti delle immagini sul cartaceo, il mondo web continua a mantenere delle quotazioni bassissime e fortemente inadeguate agli standard professionali ed ai costi sostenuti da chi produce immagini.

Con la **Direttiva Europea sul diritto d’autore nel mercato unico digitale** del 26 Marzo 2019, l’art. 15 su *Protezione delle pubblicazioni di carattere giornalistico in caso di utilizzo online* al punto 5 si dispone che *“Gli Stati membri provvedono affinché gli autori delle opere incluse in una pubblicazione di carattere giornalistico ricevano una quota adeguata dei proventi percepiti dagli editori per l’utilizzo delle loro pubblicazioni di carattere giornalistico da parte dei prestatori di servizi della società dell’informazione”*, si cerca di rendere economicamente sostenibile non

solo il mercato degli editori ma anche ai creatori di contenuti di carattere foto/video giornalistico nel mercato unico digitale europeo.

Il passaggio del mercato dell'informazione dalla carta al web senza un adeguato aggiornamento delle leggi che lo regolano ha significato una forte crisi nel settore, soprattutto economica ai danni dei creatori di contenuti, rischiando di far scomparire la figura del professionista fotografo, causando un sensibile abbassamento della qualità del servizio offerto ai lettori e la conseguente perdita di attendibilità delle notizie.

Le immagini fotografiche hanno sempre rappresentato una parte importante, se non fondamentale, nel lavoro giornalistico. La fotografia, oltre a stimolare l'immaginario e sintetizzare, ha la funzione di veicolare una notizia con estrema efficacia. Utilizzare immagini manipolate toglie completamente la credibilità al testo, mentre, quando non manipolata, riesce a creare un legame emotivo con il lettore. Se realizzata con criteri di etica professionale, la fotografia di carattere giornalistico ha la funzione essenziale di documento incontrovertibile. Lo straordinario impatto comunicativo ed informativo della fotografia è ciò che permette di essere là dove accade il fatto creando un rapporto solido con il lettore spinto ad approfondire poi con la lettura dell'articolo. Per questo in pochissimo tempo si è creato un legame indissolubile tra il giornalismo e la stampa illustrata: il testo abbinato alla foto restituisce un livello di realtà, certificato e definito.

Mai come ora ci troviamo nell'era dell'immagine, le condivisioni sui social network e articoli giornalistici con immagini registrano circa il 94% per cento degli accessi rispetto a quelli che ne sono sprovvisti.

Per questi motivi riteniamo che il nostro ruolo di creatori di contenuti visuali non sia marginale nel mondo dell'informazione ma sia a pieno titolo fondamentale per la sua sopravvivenza e credibilità.

Ad oggi sulle riproduzioni nel web delle immagini di attualità non vengono riconosciuti i diritti dovuti per il loro utilizzo, in quanto viene sfruttato, ai sensi degli art. 65 comma 2, 70 comma 1 bis e 101 comma 1 Legge 633/1941, il diritto ad utilizzare opere - testo-video e foto - di avvenimenti di attualità, ai fini dell'esercizio del diritto di cronaca, distorcendolo nel senso più ampio possibile, arrivando a copiare intere pagine pubblicate dai periodici, senza riconoscere un corrispettivo all'autore. La diffusione dei contenuti nel canale web avviene in simultaneità alla pubblicazione cartacea. Una prassi, questa, compiuta attraverso l'uso di contenitori di news mascherati da "rassegne stampa", che vede sminuire il valore commerciale delle immagini prodotte e concesse per una pubblicazione.

L'art. 91 della Legge 633/1941 stabilisce un equo compenso per la riproduzione di fotografie pubblicate concernenti persone o fatti di attualità od aventi comunque pubblico interesse, ma tale compenso non viene retribuito se non attraverso faticosi iter processuali che nella quasi

totalità dei casi si risolvono con risarcimenti di equo compenso a prezzi irrisori, che non bilanciano il danno arrecato all'autore.

**Pertanto chiediamo che gli art 65 e 91 della Legge 633/1941 siano armonizzati con l'art. 15 della Direttiva Ue del 26 Marzo 2019** riconoscendo ai fotografi reporter una adeguata remunerazione per le riproduzioni delle loro immagini nel mercato unico digitale, secondo accordi preventivi o concordati al momento dell'utilizzo delle opere da parte dei contenitori digitali, non a posteriori attraverso equo compenso. Qualora tecnicamente o per motivi temporali non sia possibile rintracciare l'autore dei diritti della immagine per poterne contrattare la riproduzione, chiediamo che ne sia vietato l'utilizzo fuori licenza o autorizzazione.

In merito al recepimento dell'art 15 della Direttiva Europea e in risoluzione delle incompatibilità della stessa con la legge 633/1941, alleghiamo una relazione tecnico giuridica dell'Avv. Massimo Stefanutti, esperto di diritto d'autore.

## **CONCLUSIONI**

Seguendo lo spirito della direttiva europea , allo scopo di rendere sostenibile anche la professione del fotoreporter nel sistema del mercato unico digitale, chiediamo che in fase di recepimento vengano regolamentati i seguenti punti:

- 1) Riconoscimento dei video/fotoreporter come autori delle opere incluse in una pubblicazione di carattere giornalistico i quali, secondo l'art 15 punto 5 della Direttiva Copyright, ricevano una quota adeguata dei proventi percepiti dagli editori per l'utilizzo delle loro pubblicazioni di carattere giornalistico da parte dei prestatori di servizi della società dell'informazione.  
Di conseguenza gli art 65 e 91 della Legge 633/1941 siano armonizzati con l'art. 15 della Direttiva
  
- 2) Promuovere una miglior definizione della figura del Fotografo Professionista operante nei diversi settori professionali, individuando criteri oggettivi che permettano di definire ed identificare tale figura.  
Consequente redazione di un registro/elenco unico per i fotografi professionisti e di un elenco a parte per i video/fotoreporter, con iscrizione obbligatoria, i cui criteri di valutazione sono:
  - a) Rispetto di un codice deontologico della professione fotografica.
  - b) Esercizio dell'attività fotografica con regolare configurazione fiscale.

- c) Esercizio dell'attività fotografica in forma prevalente su eventuali altre attività professionali.
  - d) Esercizio dell'attività fotografica con continuità.
- 3) Tutte le produzioni foto/video prodotti dal fotografo professionista devono essere pienamente tutelate nella copertura del diritto d'autore e nella durata dello stesso (70 anni dalla morte dell'Autore). A tal fine si stabiliranno dei criteri tecnici con l'aiuto di un sistema di blockchain e Smart Contract. Tali dati dovranno essere obbligatori, non cancellabili con sanzione penale in caso di manomissione.
- Ribadire l'obbligo di pubblicazione del nome dell'autore e/o dell'agente rappresentante l'immagine (come già sancito dalla legge) ma soprattutto stabilire deterrenti concreti e sanzioni per omessa firma da parte di chi effettua la pubblicazione.
- 4) Superamento della distinzione tra fotografia semplice e creativa, con la richiesta di emendamento della legge 633/41 mediante protezione a pieno titolo delle fotografie, senza distinzione nelle categorie creative / non creative

*Roma, 18 Maggio 2020*

*Fotoreporter Professionisti Associati*  
*Presso Studio Giordani*  
*Via Guido Reni, 42 – 00196 ROMA*  
*c.f. 97450060583*  
<http://www.fpafotoreporter.com>

# Avvocato Massimo Stefanutti

Diritto della fotografia e della proprietà intellettuale

30175 - MARGHERA (Venezia) - Piazza del Mercato n. 13/a - Tel. 347 247 97 66 - Fax 041/930736

[www.massimostefanutti.it](http://www.massimostefanutti.it)

[avvocatostefanutti@gmail.com](mailto:avvocatostefanutti@gmail.com)

PEC: [massimo.stefanutti@venezia.pecavvocati.it](mailto:massimo.stefanutti@venezia.pecavvocati.it)

Skype: m.stefanutti

Anche su Zoom – Google Meet – Microsoft Teams

Avv. Massimo Stefanutti  
STF MSM 57522 L 736J  
02092490271

Avv. Loretta Casonato  
Avv. Barbara Onorato

## Proposta testo congiunto

### Revisione Diritto d'Autore ed ambiti professionali

L. 633/1941 e successive modifiche

## Coordinamento Associazioni Fotografi Professionisti

### Premessa

La **Direttiva sul Diritto d'Autore nel mercato unico digitale** introduce diversi aggiornamenti alle eccezioni e alle limitazioni al diritto d'autore previste dalle direttive 2001/29/CE (Direttiva sull'armonizzazione di taluni aspetti del diritto d'autore e dei diritti connessi nella società dell'informazione) e 96/9/CE (Direttiva relativa alla tutela giuridica delle banche di dati).

La Direttiva Copyright introduce, inoltre, misure volte a migliorare le procedure di concessione di licenze sulle opere protette e a garantire un più ampio accesso ai contenuti nonché a Direttiva introduce, infine, le seguenti misure volte a garantire il buon funzionamento del mercato per il diritto d'autore.

L'attuazione italiana della Direttiva Copyright deve eliminare dalla Legge sul Diritto d'autore tutte le incompatibilità che ostano alla corretta applicazione dei principi esposti, secondo casi specifici.

La **fotografia**, in quanto tutelata dal diritto d'autore, entra nell'ambito di queste applicazioni e di queste modifiche, sia in modo diretto che indiretto.

#### 1) Art. 17 direttiva.

**Abstract:** la Direttiva pone a carico dei prestatori di servizi di condivisione on line l'obbligo di ottenere un'autorizzazione dal **titolare dei diritti d'autore** per comunicare al pubblico o rendere disponibili al pubblico opere o altri materiali.

In mancanza, vi è responsabilità del prestatore di servizi (con riserva di dimostrare la propria non responsabilità per le ipotesi di cui al n. 4, art. 15).

*La regola vale per tutti (sarà necessario specificare che vale anche per i social network quali Facebook, Instagram, ecc.) con solo una limitazione di responsabilità (relativa alle modalità di verifica) per le piattaforme start-up nate da non più di tre anni e sotto i 10ml di fatturato.*

**Tra i titolari del diritto d'autore, ci sono i fotografi.**

Relazione con la L. 633/1941.

Per le fotografie, stante l'esistenza delle due categorie di:

- a) foto creative (tutelate fino a 70 anni dalla morte dell'autore);
- b) foto semplici (tutelate fino a 20 anni dalla data di produzione);

e, ritenuto che la differenza sia un *giudizio di valore*, tale differenziazione si pone in contrasto con l'art. 15 in quanto **mai** il prestatore di servizi (anche se si serve di un algoritmo o di un filtro) potrà distinguere tra le fotografie che sono tutelate e quelle in pubblico dominio.

La Direttiva, espressamente, si rivolge a **tutte** le fotografie, senza distinzioni.

Per cui dovrà chiedere un'autorizzazione (**preventiva, come previsto dalla Direttiva**) per **tutte** le foto o, in alternativa, **non chiederla**, con evidente paradosso ma probabile e conseguente scomparsa di tutte le fotografie dal web.

Ne consegue come tutte le fotografie (derivanti dagli autori italiani) dovranno esser considerate creative (con il massimo periodo di tutela) per la completa applicazione della Direttiva e del principio espresso nel **Considerando 53, che tutela anche il pubblico dominio**.

L'art. 87 comma 1 e 3, l'art. 88 comma 1, l'art. 89, 90 e 92, l'art. 70 comma 1bis L. 633/1941 dovranno esser abrogati.

La norma non prevede espressamente un obbligo di controllo preventivo (upload filter), ma solo un generale obbligo di ottenere una **licenza** dai titolari dei diritti, al fine di condividere con loro una quota dei profitti ricavati anche grazie al caricamento dei contenuti da parte degli utenti. Tuttavia, l'esigenza per i prestatori di servizi di condivisione di contenuti online di potere dimostrare di "avere compiuto i massimi sforzi per impedir(e) il caricamento in futuro" di opere non autorizzate, rende verosimilmente imprescindibile il ricorso a forma di filtraggio preventivo dei contenuti. Spetterà al legislatore nazionale chiarire la portata delle licenze concesse alle piattaforme, dal momento che esse dovranno comprendere anche gli utilizzi degli utenti che pubblicano i contenuti per scopi non commerciali ovvero le cui attività non generano ricavi significativi.

### **1.a) i dati tecnici (nome autore, ecc.)**

Tutte le produzioni foto/video prodotti dal fotografo professionista devono essere pienamente tutelate nella copertura del diritto d'autore e nella durata dello stesso (70 anni dalla morte dell'Autore) A tal fine si stabiliranno dei criteri tecnici con l'aiuto di tecnologia dati EXIF, non modificabile e non cancellabile, o analoghi sistemi di crittografia dei dati (watermark o blockchain) per tracciare e certificare la provenienza certa delle immagini coperte da ©.Addirittura con i dati exif non modificabili e relativa tracciatura si può determinare di chi sono i diritti in automatico. Tali dati dovranno esser obbligatori, non cancellabili con sanzione penale per la loro eliminazione.

Da ribadire l'obbligo di pubblicazione del nome dell'autore e/o dell'agente rappresentante

l'immagine (come già sancito dalla legge) ma soprattutto stabilire deterrenti concreti e sanzioni per omessa firma da parte di chi effettua la pubblicazione e per manomissione dei dati digitali di tracciabilità del copyright sulla foto digitale prodotta e riprodotta.

## 2) Art. 15 Direttiva

**Abstract:** *La Direttiva intende remunerare gli editori (e di conseguenza i singoli fornitori di opere protette) quando i prestatori di servizi della società di informazione utilizzino on line le pubblicazioni di carattere giornalistico. Vi è eccezione per singole parole o estratti molto brevi.*

**Le fotografie possono far parte della pubblicazione di carattere giornalistico e i fotografi sono, al pari dei giornalisti, autori e/o coautori.**

E' da evidenziare come la Direttiva parta dal principio che la pubblicazione di carattere giornalistico da parte dei prestatori di servizi della società dell'informazione sia *"atto di comunicazione al pubblico"* diverso ed ulteriore dalla pubblicazione da parte delle singole testate.

Per cui l'editore ha diritto ad un compenso ulteriore e così il fotografo per le immagini collegate all'articolo e/o utilizzate dal prestatore di servizi.

Sarà necessario specificare chiaramente che quanto sopra vale anche per le fotografie e, più in generale, per i social network quali Facebook, Instagram, ecc. che possono contenere anche aggregatori di notizie.

E' obiettivo della Direttiva di dare adeguata remunerazione a tutti i soggetti autori e non solo ai giornalisti e ciò remunerando direttamente gli editori e, di conseguenza, i singoli autori.

L'art. 15 comma 5 impone agli stati di provvedere affinché una quota adeguata dei proventi percepiti dagli editori vadano anche agli autori. Rimangono, pertanto, impregiudicati i diritti riconosciuti agli altri titolari di diritti sulle opere e sugli altri materiali inclusi in dette pubblicazioni. È, infine, riconosciuto il diritto degli autori, le cui opere siano incorporate in una pubblicazione, di ricevere una quota adeguata dei proventi percepiti dagli editori alla luce dei diritti riconosciuti a questi ultimi dall'art. 15 della Direttiva.

**Si propone perché sia l'ente preposto a percepire le somme direttamente dai prestatori di servizi e poi le distribuisca, con criteri predefiniti, alle associazioni di editori, fotografi, ecc.**

### Relazione con la L. 633/1941

L'art. 91 comma 3 L. 633/1941 afferma:

*"La riproduzione di fotografie pubblicate su giornali od altri periodici, concernenti persone o fatti di attualità od aventi, comunque, pubblico interesse, è lecita contro il pagamento di un equo compenso."*

Tale articolo deve esser **abrogato** in quanto in contrasto con la Direttiva poiché autorizza, per la fotografia, la riproduzione in modo indiscriminato di fotografie già pubblicate.

Il prestatore di servizi dell'informazione potrebbe utilizzare tale norma italiana per rifiutarsi di pagare il dovuto sia all'editore che al fotografo (quest'ultimo comunque non previsto come soggetto direttamente percettore del compenso).

Occorre anche precisare come un editore italiano potrebbe pubblicare liberamente, sulla base del predetto articolo, le fotografie senza pagare alcunché e, successivamente, pretendere dal prestatore di servizi un corrispettivo per le fotografie altrui, che si rileva come indebito. Così l'editore italiano avrebbe un duplice ricavo: non pagando il fotografo e percependo il corrispettivo dal prestatore.

Invece la Direttiva vuole assicurare la concreta ed effettiva remunerazione dell'autore, non tramite l'equo compenso, ma tramite accordi preventivi con gli editori e, a cascata, con gli autori.

Tali accordi dovranno esser (come semplice suggerimento) preventivi tra gli editori (singolarmente o collettivamente) quanto a norme quadro e poi a consuntivo per la determinazione del compenso. Potrà esser prevista una tracciatura degli articoli e delle foto contenute. Si farà un resoconto periodico e il prestatore dei servizi pagherà all'ente preposto le somme consuntivate e tale ente provvederà alla distribuzione del ricavato tra editori e fotografi.

Venezia – Roma, 18 maggio 2020

  

---